

e potenziano l'impegno e la diversificazione delle iniziative del gruppo verso altri settori, dalle assicurazioni all'energia;

il piano industriale della Fiat è stato respinto da tutti i sindacati e prevede la messa in cassa integrazione straordinaria non a rotazione per 8.100 lavoratori per la durata di un anno, con la sospensione della produzione, e quindi la prospettiva della chiusura definitiva di stabilimenti che hanno fatto la storia industriale del gruppo, quali quelli di Arese e di Termini Imerese;

l'azienda — fatto che non ha precedenti — ha poi dichiarato che oltre la metà dei lavoratori sospesi, quindi oltre 4.000, non ha alcuna possibilità di rientrare al lavoro, configurando così un procedimento di messa in mobilità e di licenziamento collettivo in luogo di una sospensione con integrazione salariale;

tutto questo sembra preludere ad un'eliminazione di produzioni, di siti produttivi e di occupazione considerati sgraditi alla *General Motors*, al fine di vendere a quest'ultima alle condizioni ad essa più gradite. Come si sa, infatti, in base all'accordo stipulato con la *General Motors*, il gruppo Fiat avrà la possibilità di esercitare nel 2004 il diritto di opzione circa la vendita del rimanente 80 per cento del capitale Fiat alla stessa *General Motors*. Non è un caso che le scadenze per la creazione, costruzione e commercializzazione di nuovi modelli, previsti nel piano industriale, si concentrino tutte nel 2005;

quindi, appare del tutto disatteso l'auspicio contenuto nel documento parlamentare prima richiamato, in base al quale il gruppo Fiat dovrebbe essere chiamato ad assumere iniziative rapide e chiarificatrici, al fine di evitare che il Paese si ritrovi privo nel 2004 di una presenza industriale di estrema, e sarebbe meglio dire esclusiva, rilevanza nel settore automobilistico;

il comportamento fin qui tenuto dal Governo appare del tutto inadeguato a fronteggiare una crisi di tali proporzioni

che rischia di privare il nostro sistema industriale di un altro punto di eccellenza e di competitività, dopo l'abbandono di chimica, farmaceutica, telecomunicazioni, informatica e avionica;

impegna il Governo

a respingere le richieste di procedura di sospensione dal lavoro di 8.100 lavoratori per un anno a zero ore proposte dall'azienda, in modo da consentire la distribuzione dell'attività produttiva tra tutti gli stabilimenti attraverso interventi sugli orari e le turnazioni, che prevedano l'intervento di misure e ammortizzatori sociali, quali la rotazione della cassa integrazione e i contratti di solidarietà, tali da scongiurare i licenziamenti, in modo da non allontanare per un periodo così lungo e continuato i lavoratori dai luoghi di produzione e da garantire la continuità del reddito per i lavoratori dell'indotto, anche con misure straordinarie, laddove gli stessi, in base alla legislazione vigente, fossero privi di ogni forma di intervento di sostegno al reddito;

a prevedere un impegno pubblico tale da garantire la sostanziale e prevalente pubblicizzazione dell'azienda, fino all'acquisizione integrale della proprietà della Fiat auto, per impedire la svendita dell'intera industria automobilistica del nostro Paese al colosso americano della *General Motors*;

a promuovere l'istituzione di un fondo gestito da un'agenzia a maggioranza pubblica, con la partecipazione degli enti locali, per la progettazione e l'innovazione della mobilità delle persone e delle cose sul territorio, urbano e extraurbano, e quindi dei tipi e degli usi dell'automobile, e per intensificare la ricerca e la sperimentazione nel campo dei motori ecocompatibili, come quello all'idrogeno;

a favorire una profonda riorganizzazione del lavoro nel settore, con l'immediato obiettivo di una difesa dell'occupazione attraverso la riduzione strutturale

stabile dell'orario di lavoro, almeno a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

(1-00122) « Bertinotti, Alfonso Gianni, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(19 novembre 2002)

La Camera,

premesso che:

la crisi del gruppo FIAT ha origini remote e deriva da scelte strategiche volte a concentrare la presenza dell'azienda a livello nazionale ed in alcuni paesi emergenti e dell'est europeo, rinunciando a competere sui mercati dei paesi occidentali più avanzati attraverso i necessari investimenti in nuove tecnologie ed in nuovi prodotti;

le attuali difficoltà del gruppo si manifestano quando il mercato internazionale dell'auto attraversa una fase di stagnazione e risulta caratterizzato da un'accentuata competizione, una bassa redditività ad una elevata sovrapproduzione;

in questo quadro, già di per sé negativo per tutti i produttori, la FIAT ha perso in questi ultimi anni significative quote di mercato nei confronti di tutti i principali concorrenti alcuni dei quali, esemplare il caso di *Citroen* e *Peugeot*, dopo avere affrontato con successo complessi processi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, hanno invece incrementato i volumi produttivi ed occupano oggi posizioni di primo piano;

l'industria automobilistica, di cui la FIAT rappresenta la massima espressione alimentando tra l'altro, in larga misura l'indotto del settore, costituisce il comparto più significativo dell'industria manifatturiera nazionale e fornisce un contributo di fondamentale importanza per quanto riguarda la creazione di occupazione nonché in termini di attività di

ricerca e sviluppo e di introduzione di nuove tecnologie a beneficio dell'intero sistema produttivo;

bisogna operare in ogni direzione per mantenere in Italia un'industria automobilistica forte e, quindi, l'intero ciclo di produzione dell'automobile ed in primo luogo la direzione dei marchi, della ricerca e dello sviluppo;

l'attuale piano industriale del gruppo, come rilevato dalle organizzazioni sindacali, da esponenti del Governo e da numerosi esperti indipendenti, appare inadeguato per quanto concerne la tempistica prevista per il lancio dei nuovi modelli e l'adeguamento della rete distributiva;

l'attuale stato del gruppo FIAT è, in larga misura, insieme causa ed effetto di una strategia di diversificazione degli investimenti dagli esiti tutt'altro che soddisfacenti e che ha, al contrario, contribuito in maniera determinante ad elevare il livello dell'indebitamento;

il rilancio del settore auto del gruppo FIAT può avvenire solo se, consapevole della necessità di una decisa inversione di tendenza, la proprietà sceglie di concentrarsi sul *core business*, dismettendo le partecipazioni non strategiche e colmando il *gap* in termini di investimenti nelle innovazioni di prodotto, ed innanzitutto in ricerca e sviluppo, che caratterizza attualmente la FIAT rispetto a tutti i maggiori produttori europei;

la crisi della FIAT che ha radici profonde e natura strutturale, potrà essere superata e l'azienda, allo stato affetta da un'elevata sovracapacità produttiva, potrà conoscere una nuova fase di crescita solo avviando un processo di profondo rinnovamento:

impegna il Governo

a vigilare affinché i vertici del gruppo definiscano un piano industriale ed un piano di ristrutturazione che forniscano precise garanzie in termini di rilancio e di sviluppo dell'azienda ed evidenzino, in

particolare, la determinazione a procedere alla cessione degli *asset* non strategici per concentrarsi sul settore automobilistico accelerandone il rinnovamento;

a garantire che i predetti piani assicurino la permanenza in Italia di un polo produttivo unitario che, facendo leva su marchi di elevato contenuto tecnologico, nonché di grande attrattiva e notorietà, quali Ferrari, Maserati e Alfa Romeo, continui a sviluppare quelle capacità progettuali, di sperimentazione produttiva e di applicazione tecnologica che rappresentano il « cervello » dell'industria automobilistica;

a verificare che il contenuto dei piani in questione sia condiviso dalle banche creditrici, con particolare riferimento al livello degli investimenti ed alla quota dei proventi derivanti dalle cessioni delle partecipazioni non strategiche che dovranno essere destinati alla riduzione del livello di indebitamento, favorendo, con le modalità ritenute più opportune, l'individuazione di nuove fonti di finanziamento private;

a chiedere alla FIAT precise garanzie e ad effettuare specifici interventi affinché l'attivazione degli ammortizzatori sociali, che appare ormai necessaria al fine di consentire di affrontare con successo la crisi del gruppo evitando il ricorso ai licenziamenti, non comporti la perdita del posto di lavoro da parte delle maestranze interessate;

a tal fine la FIAT dovrà impegnarsi a reimpiegare, al termine del periodo di cassa integrazione, la massima parte dei lavoratori coinvolti e dovranno essere altresì promosse le seguenti misure:

a) eventuale riconversione degli stabilimenti (in nessun caso bisognerà consentire la semplice chiusura) a produzioni industriali affini al settore dell'auto (componentistica, rinnovo e smaltimento di autoveicoli ed altre), assicurando a tutti i lavoratori attualmente occupati la conservazione del posto di lavoro e tenendo altresì presente gli effetti di tali processi sui lavoratori dell'indotto;

b) ricorso agli strumenti della programmazione negoziata (accordi di programma, contratti di programma, contratti d'area, patti territoriali) ed alle risorse comunitarie con specifico riferimento alle aree, comprese quello dell'indotto, interessate dalla crisi della FIAT;

c) attivazione mirata di tutti gli strumenti formativi finalizzata alla permanenza nel mercato del lavoro dei lavoratori dell'azienda e dei lavoratori dell'indotto interessati;

a promuovere interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo mirati al settore dell'automobile, alle grandi ed alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo, in particolare, di coinvolgere i centri di ricerca universitari e di avviare iniziative miste, pubblico-private, con finalità specifiche di ricerca applicata alla tecnologia autoveicolistica ed orientate, tra l'altro, ai profili del risparmio energetico, eco-ambientali, ai nuovi propulsori, ai nuovi materiali ed alla sicurezza dei veicoli.

(1-00129) (*Testo modificato nel corso della seduta*). « Volontè, Tabacci, Giuseppe Drago, Mongiello, Alfano, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Peretti, Tanzilli ».

(25 novembre 2002)

La Camera dei Deputati,

premesso che:

la crisi dell'industria automobilistica italiana dipende innanzitutto da una fase recessiva del mercato a livello mondiale ma anche dalle politiche assistenzialiste dei precedenti Governi e, non ultimo, da alcuni errori strategici e gestionali compiuti a partire dagli anni '90 dalla proprietà e dal *management* del gruppo del Lingotto;

l'importanza dell'industria dell'auto nel nostro Paese é emersa in termini molto chiari nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla X Commissione permanente

(Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati ed è ben riepilogata nel documento conclusivo del 30 luglio 2002;

negli ultimi anni il gruppo FIAT ha concentrato la propria presenza nel mercato nazionale e nei Paesi emergenti con particolare attenzione all'Est europeo ed all'America Latina;

nell'anno in corso si stanno registrando flessioni della domanda di automobili del 5 per cento in Europa, del 15 per cento in Italia, del 20 per cento in Polonia, del 57 per cento in Turchia e del 12 per cento in Brasile, solo per citare alcuni dei territori nei quali l'industria italiana ha concentrato i propri investimenti;

dalla fine del 2001 il gruppo FIAT ha assunto una serie di provvedimenti di carattere industriale e finanziario diretti a contrastare la crisi, con particolare riguardo all'indebitamento che nel primo trimestre del 2002 ammontava a 6,6 miliardi di Euro;

le difficoltà della casa automobilistica italiana iniziarono in verità nella seconda metà del passato decennio, come è testimoniato da un risultato negativo della gestione caratteristica a partire già dall'esercizio 1998, nonostante gli interventi adottati dal Governo dell'epoca a sostegno della domanda di mercato, e poi mantenutosi costantemente negativo con ampiezza anzi progressivamente crescente;

gli organici del gruppo FIAT Auto diminuirono di conseguenza, scendendo dalle circa 115 mila unità di metà degli anni Novanta a 82.553 a fine 1999, 74.292 a fine 2000, 59.126 a fine giugno 2001, dunque dimezzandosi in sei anni nonostante le politiche attente all'occupazione intraprese dai Governi precedenti, per giungere poi a 54.860 unità a fine giugno 2002;

nel corso del 2001 sono state cedute alcune attività di Magneti Marelli, sono stati deliberati l'aumento di capitale di FIAT S.p.A., la quotazione in Borsa

della Ferrari, e la cessione a fermo di parte di quest'ultima; inoltre FIAT ha stipulato un'intesa complessiva con il sistema del credito perseguendo una strategia di rafforzamento finanziario;

un ruolo fondamentale nell'azione di ristrutturazione è attribuito all'alleanza con *General Motors* che pone FIAT Auto nella condizione di competere con vantaggi di costo accedendo alle risorse globali del principale costruttore di automobili del mondo;

la vigente legislazione europea e le esperienze passate impediscono di concepire interventi pubblici di sostegno all'industria automobilistica con effetti certi e duraturi; si rammentano in particolare i provvedimenti di rottamazione che hanno favorito tutte le case, determinando un rimbalzo negativo a termine senza incidere sulla competitività dell'impresa nazionale, mentre i recenti eco-incentivi sono apparsi strumento più adeguato finalizzato agli obiettivi di riduzione dell'impatto negativo del mercato e che ha favorito il rinnovo di un parco auto circolante più compatibile con le esigenze ambientali;

considerato che:

una politica industriale per il comparto automobilistico deve stimolare l'innovazione e la trasformazione delle imprese, agendo sulla leva della ricerca e dello sviluppo al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico;

la FIAT Auto ha presentato un piano di ristrutturazione dell'azienda volto al risanamento della gestione economica e al rilancio industriale essenzialmente basato su: investimenti annui tra il 2003 e il 2005 pari a 1.100 milioni di euro in ricerca e sviluppo e a 1.500 milioni di euro in nuove immobilizzazioni tecniche materiali, per un totale di 2.600 milioni di euro ogni anno; il lancio di numerosi modelli nuovi di auto e altri, frutto di *restyling*; il miglioramento della qualità del prodotto e dei sistemi di vendita; l'aumento del grado di utilizzo della capacità produttiva installata attraverso la riduzione transitoria di

quest'ultima, una conseguente ulteriore riduzione degli organici che scenderebbero a 50.557 unità al 1° luglio 2003, il ricorso alla cassa integrazione guadagni e alla mobilità;

il Governo ha tempestivamente avviato un tavolo di consultazione con l'azienda e le parti sociali ed ha intrapreso una verifica della rispondenza dei contenuti del piano agli interessi del Paese;

impegna il Governo

a verificare le azioni messe in campo da FIAT Auto contengano i presupposti affinché, ove realizzate, il gruppo possa uscire dall'emergenza economico-finanziaria, presupposto questo imprescindibile per un successivo ulteriore rilancio dell'industria dell'auto in Italia;

a concedere le procedure relative alla cassa integrazione guadagni esclusivamente a seguito dell'impegno di FIAT a fissare una data certa per la ripresa produttiva di Termini Imerese e di Arese;

a valutare ipotesi di riconversione industriale solo attraverso strumenti di programmazione negoziata con il coinvolgimento delle regioni interessate;

a vigilare sul forte e crescente coinvolgimento delle banche nei confronti delle vicende del sistema industriale, affinché le stesse accompagnino lo sviluppo del comparto produttivo più significativo del Paese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese dell'indotto che gravita intorno al mondo FIAT;

a garantire adeguati strumenti di sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica con particolare riguardo alle aziende dell'indotto dell'industria automobilistica;

a mantenere aperto con l'azienda e le parti sociali un tavolo di confronto, dove misurare i progressi realizzati, stemperando in tal modo le tensioni di carattere sociale che rischiano di risultare controproducenti rispetto a possibili partecipazioni straniere e alla necessità più complessiva di attirare in Italia possibili investimenti;

a sviluppare azioni di *marketing* territoriale per attirare investimenti produttivi anche di industrie estere nelle aree con maggiori difficoltà occupazionali;

ad adoperarsi in ogni modo affinché i programmi di investimento pubblico nelle infrastrutture possano da un lato attenuare il problema occupazionale, e dall'altro migliorare la competitività dello stesso settore;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare per un anno o almeno per sei mesi le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al fine di sostenere ulteriormente la domanda di autoveicoli, nonché iniziative volte a sopprimere del tutto l'imposta di bollo e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro, utilizzando come relativa copertura finanziaria i maggiori introiti IVA derivanti dal maggior sviluppo dell'attività di sostituzione del parco auto che una simile riforma renderebbe possibile.

(1-00130) « Elio Vito, La Russa, Volontè, Cè, Moroni ».

(25 novembre 2002)

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2031-bis-B)

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di rafforzare le misure di cui al comma 4, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente lo scopo di equiparare, da un punto di vista contabile e fiscale, il trattamento riservato alle spese sostenute per l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, a quello attualmente vigente per le spese per la ricerca.

2. 8. (ex 2. 4.) Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista.

6. 1. (ex 6. 1.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistasrol, Ruggeri.

Al comma 4 sopprimere le parole: le parole « lire 10.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 2500 euro ».

8. 3. (ex 8. 4.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 6, dopo il capoverso 54, aggiungere il seguente:

54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.

8. 6. (ex 8. 9.) Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a tre, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 2. (ex 16. 6.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le

seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a quattro, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 3. (ex 16. 7.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a cinque, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 4. (ex 16. 8.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sei, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 5. (ex 16. 9.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sette, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 6. (ex 16. 10.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

16. 7. (ex 16. 11.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: Trieste e Venezia aggiungere le seguenti: Tribunali dei marchi comunitari di cui all'articolo 91 del Regolamento n. 40 del 1994 della Comunità europea e.

16. 10 (ex 16. 13). Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004, *con le seguenti*: la spesa di 36.000.000 di euro per l'anno 2002, di 159.038.000 euro per l'anno 2003 e di 272.102.000 euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma, con le seguenti*: quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 69.038.000 euro per l'anno 2003 e a 118.102.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 90.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 154.000.000 di euro per l'anno 2004.

27. 5. (ex 27. 4). Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

ART. 28.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, da destinare alla concessione di un contributo statale di 2.500 euro alle persone fisiche che acqui-

stano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al

fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica.

28. 2. (ex 28. 1.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concer-

nente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

5. Per la diffusione sulla rete stradale ed autostradale di un numero di impianti di metano adeguato alle finalità previste dal comma 1, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

28. 3. (ex 28. 2) Quartiani, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Per la diffusione sulla rete stradale ed autostradale di un numero di impianti di metano adeguato alle finalità previste dal comma 1, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

28. 4. (ex 28. 3) Quartiani, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disponibilità del fondo di cui al presente comma, sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.

29. 1. (ex 29. 2.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.8 Lulli, 6.1 Cazzaro, 8.3 Cialente, 8.6 Fistarol, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 Benedetti Valentini, 16.10 Cialente, 27.5 Quartiani, 28.2 Gambini, 28.3 e 28.4 Quartiani e 29.1 Lion, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero delle attività produttive nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale per il triennio 2002-2004, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri pari, per l'anno 2002, ad euro 15.417.000.

(A.C. 2031-bis-B — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili ».

2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo,

il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti *de minimis*, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).

Sopprimerlo.

2. 1. (ex 2. 5.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: oppure rilevante innovazione di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.

2. 2. (ex 2. 6.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: e qualitativo del prodotto aggiungere le seguenti: alla riorganizzazione della capacità produttiva e alla concentrazione delle imprese facenti parte dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

2. 7. (ex 2. 1). Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli interventi del fondo hanno inoltre per oggetto programmi di imprese destinati alla realizzazione e allo sviluppo di processi connessi al trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scien-

tifica a quello della ricerca applicata in ambito industriale.

2. 3. (ex 2. 8) Letta, Vernetti, Morgando, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli interventi del fondo possono riguardare anche lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali così come individuati dalle Amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, nelle modalità stabilite dal Ministero delle Attività produttive con proprio decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, per il finanziamento di iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. Per l'anno 2003 i finanziamenti sono destinati, in via prioritaria, a iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico.

2. 4. (ex 2. 9.) Morgando, Vernetti, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: e di 5 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

2. 9. (ex 2. 3). Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e 4 milioni di euro per il 2003.

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: e 4 milioni di euro per l'anno 2003.

2. 5. (ex 2. 10) Castagnetti, Vernetti, Lulli, Fistarol, Guerzoni, Ruggeri, Nicola Rossi, Sinisi, Bimbi, Ruta.

Al comma 5, sostituire le parole da: alla comunicazione *fino a:* 6 marzo 1996 *con le seguenti:* al Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. 6. (ex 2. 11) Vernetti, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di rafforzare le misure di cui al comma 4, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente lo scopo di equiparare, da un punto di vista contabile e fiscale, il trattamento riservato alle spese sostenute per l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, a quello attualmente vigente per le spese per la ricerca.

2. 8. (ex 2. 4.) Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata).

1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle

iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.

3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.

4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei patti territoriali aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli conclusi, favoriti e sostenuti dalle amministrazioni regionali entro il 2001,

3. 1. (ex 3. 3.) Alfonso Gianni, Raffaldini, Ruggeri.

Al comma 2, sostituire le parole: l'eventuale con la seguente: la.

3. 2. (ex 3. 1.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e

fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi

esercizi, l'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le società suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

(A.C. 2031-bis-B – Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

*(Misure in materia
di comunicazioni).*

1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere

prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il *wireless local loop*.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-*bis* comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

(Misure in materia di comunicazioni)

Al comma 1, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista.

6. 1. (ex 6. 1.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistasrol, Ruggeri.

(A.C. 2031-bis-B — Sezione 9)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.**

*(Sviluppo dell'economia informatica
nelle piccole e medie imprese).*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le regioni interessate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, »; le parole: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri »; le parole: « lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 euro »; al quarto periodo, le parole da: « le imprese del credito » fino a: « della carta di credito formativa e che » sono soppresse.

5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'ultimo periodo, le parole: « per le medesime finalità » sono sostituite dalle seguenti: « per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive ».

6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno